

REGOLAMENTO (CEE) N. 1748/88 DELLA COMMISSIONE
del 21 giugno 1988
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3994/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 887/88 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1869/87 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1987/1988 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1917/87 ⁽⁷⁾ e (CEE) n. 1918/87 ⁽⁸⁾ del Consiglio;

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 4018/87 della Commissione ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1721/88 ⁽¹⁰⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 4018/87 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo

dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1988/1989 per il colza, il ravizzone e il girasole e la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti, l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per questa campagna ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo valido per la campagna 1987/1988; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo e le misure connesse per la campagna 1988/1989 saranno conosciuti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione ⁽¹¹⁾ sono fissati negli allegati.

2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio ⁽¹²⁾ fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.

3. L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio ⁽¹³⁾ per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato III.

4. Tuttavia l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata, per la campagna di commercializzazione 1988/1989 per il colza, il ravizzone e il girasole sarà confermato o sostituito con decorrenza dal 22 giugno 1988, per tener conto dei prezzi e delle misure connessi per la campagna 1988/1989, in particolare del regime dei quantitativi massimi garantiti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 giugno 1988.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 30.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 88 dell'1. 4. 1988, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1987, pag. 30.

⁽⁷⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 14.

⁽⁸⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 16.

⁽⁹⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 27.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 52.

⁽¹¹⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

⁽¹³⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.